

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A TERZI

---

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1

Scopo e campo di applicazione

<sup>1</sup> Il presente Regolamento definisce la politica dell'erogazione di contributi comunali a terzi per sostenere attività, manifestazioni, congressi e progetti in ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico, di regola svolti sul territorio giurisdizionale di Lugano.

<sup>2</sup> Sono considerati contributi ai sensi del presente Regolamento gli aiuti finanziari e le prestazioni in natura come la messa a disposizione di servizi, materiali e/o infrastrutture comunali sulla base dei tariffari in vigore o dei costi vivi sostenuti. Nella misura in cui è quantificabile ragionevolmente, va tenuto in considerazione anche il sostegno che viene già concesso sotto altra forma a livello di affitti e/o messa a disposizione di spazi (come ad esempio le locazioni a condizioni di favore, la messa a disposizione di spazi e le pigioni o tasse per l'occupazione di spazi di proprietà comunale nel caso in cui vi siano agevolazioni).

<sup>3</sup> Per i contributi superiori a CHF 50'000.-- o per quelli di durata pluriennale deve essere stipulata un'apposita convenzione, riservata l'approvazione del competente organo comunale.

<sup>4</sup> Dal campo di applicazione del presente Regolamento sono esclusi:

- a. i contributi alle organizzazioni di culto sulla base di accordi specifici o della consuetudine;
- b. i contributi al settore giovanile delle società sportive sulla base di una regolamentazione specifica sul sistema di sussidiamento;
- c. premi e onorificenze per il raggiungimento di traguardi a livello nazionale o internazionale;
- d. i contributi per progetti di cooperazione e di solidarietà internazionali sulla base di accordi specifici;
- e. eventuali sconti applicati in ambito commerciale per l'utilizzo di infrastrutture comunali;
- f. le quote associative del Comune;

<sup>5</sup> Sono riservati eventuali Leggi, altri Regolamenti o Ordinanze.

### Art. 2

Principi

<sup>1</sup> Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi.

<sup>2</sup> I contributi sottostanno cumulativamente ai principi dell'opportunità e della sussidiarietà:

- a. i contributi sono opportuni se rispondono ad un interesse pubblico e se sono compatibili con la situazione finanziaria del Comune;
- b. i contributi sono sussidiari: di regola, per manifestazioni, congressi e progetti essi non superano il 50% dei costi riconosciuti dal Municipio nell'ambito della verifica dei preventivi relativi alle richieste.

<sup>3</sup> In particolare, non sono riconosciuti i costi per le prestazioni fornite dagli organizzatori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

### **Art. 3**

#### **Beneficiari**

<sup>1</sup> Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, gli enti di diritto pubblico o privato che svolgono un'attività ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 del presente Regolamento; sono di regola esclusi dalla cerchia dei beneficiari gli sportivi di élite, nonché le società sportive professionistiche e semiprofessionistiche.

<sup>2</sup> Inoltre, possono entrare in considerazione come beneficiari anche altri richiedenti, a condizione che quanto da loro proposto abbia per Lugano un riscontro positivo in uno o più dei seguenti ambiti: turistico, culturale, sportivo, economico, sociale, di immagine.

### **Art. 4**

#### **Criteri**

Per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi il Municipio definisce i criteri specifici per genere di attività e tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:

- riscontro positivo per i cittadini e per le attività economiche di Lugano;
- visibilità di Lugano a livello nazionale e internazionale;
- necessità primarie per lo svolgimento delle attività;
- professionalità del richiedente (referenze, riconoscimenti, ecc.);
- esito di eventuali edizioni precedenti;
- qualità del progetto;
- completezza e attendibilità della documentazione finanziaria;
- costi riconosciuti;
- altri contributi ricevuti da terzi, da altri enti pubblici, dalle società partecipate e/o da fondazioni gestite dal Comune di Lugano.

## **CAPITOLO II**

### **Procedura**

#### **Art. 5**

#### **Modalità e termini**

<sup>1</sup> Le richieste di contributo per il sostegno all'attività di associazioni, fondazioni e enti devono essere presentate entro i termini indicati nell'avviso annuale.

<sup>2</sup> Le richieste di contributo per manifestazioni, congressi e progetti devono essere presentate con un preavviso di almeno sei mesi.

<sup>3</sup> Il Municipio si riserva di valutare richieste pervenute al di fuori della procedura indicata al cpv. 2.

<sup>4</sup> I richiedenti devono compilare in modo completo i formulari messi a disposizione dal Comune e allegare la documentazione ivi indicata.

### **Art. 6**

#### **Competenza**

<sup>1</sup> Il Dicastero interessato analizza le richieste pervenute e, tenuto conto del credito disponibile a preventivo, le preavvisa al Municipio per decisione.

<sup>2</sup> Il Municipio dispone di un budget definito e ripartito per Dicastero, in sede di preventivo.

<sup>3</sup> Sono riservate eventuali deleghe previste in apposite Ordinanze.

### **Art. 7**

#### **Versamento**

<sup>1</sup> I contributi per le manifestazioni, i congressi e i progetti vengono di regola erogati dopo l'evento; eventuali richieste di acconto devono essere giustificate.

<sup>2</sup> Quelli per le attività vengono versati entro un mese dalla notifica della relativa decisione di erogazione.

## **CAPITOLO III**

### **Obblighi dei beneficiari**

### **Art. 8**

#### **Doveri**

<sup>1</sup> Su richiesta del Municipio o dei Servizi delegati, i beneficiari dei contributi sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto dal Comune di Lugano nella loro comunicazione e sui media.

<sup>2</sup> Su richiesta, essi si impegnano a mettere a disposizione della Città copie gratuite di eventuali pubblicazioni, così come un determinato numero di ingressi gratuiti all'evento.

<sup>3</sup> I beneficiari devono fornire qualsiasi informazione e/o documentazione richiesta dal Dicastero interessato, nonché comunicare eventuali cambiamenti rilevanti della propria attività o del progetto.

### **Art. 9**

#### **Restituzione del contributo**

I beneficiari sono tenuti a restituire i contributi se:

- a. sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o inveritiere;
- b. non sono stati realizzati gli elementi essenziali del progetto;
- c. non sono stati utilizzati per la destinazione indicata;
- d. non sono stati interamente utilizzati;
- e. la manifestazione non avviene per motivi imputabili all'organizzatore.

## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

### **Art. 10**

#### **Contenzioso**

Contro le decisioni delegate ai Servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono

impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di Legge.

**Art. 11**

**Entrata in vigore**

Il Municipio definisce l'entrata in vigore del presente Regolamento dopo la crescita in giudicato della risoluzione di ratifica da parte della competente Autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente:**

**Il Segretario a.i.:**

Peter Rossi

Robert Bregy

**Gli scrutatori:**

Edoardo Cappelletti

Ero Medolago

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2015

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 2 settembre 2015

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 14 settembre 2015 con ris. 137-RE-13387

Con ris. mun. del 5 novembre 2015 il Municipio ha risolto l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2016